

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1195

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

WILMO FERRARI, SILVIA COSTA, FRONZA CREPAZ, BIONDI, GITTI, NICOLOSI, FUMAGALLI CARULLI, ABBRUZZESE, ALAIMO, ALESSI, ALIVERTI, ALTERIO, ARMELLIN, ASTONE, BERNI, BIAFORA, BIASCI, BONOMO, BORRA, BORRI, BRUNI, BUONTEMPO, CACCIA, CAFARELLI, CARLI, CAROLI, PIER FERDINANDO CASINI, PIERLUIGI CASTAGNETTI, CASTELLOTTI, CIAFFI, COLONI, DAL CASTELLO, DE CAROLIS, DEGENNARO, DELFINO, D'ONOFRIO, FRANCESCO FERRARI, FLEGO, FORMIGONI, FORTUNATO, FRASSON, GALBIATI, GARAVAGLIA, GARESIO, GELPI, GIOVANARDI, GOTTARDO, SALVATORE GRILLO, GUALCO, IODICE, LA GLORIA, LATTANZIO, LECCISI, LIA, LOMBARDO, LUCCHESI, LUSETTI, MAIRA, VINCENZO MANCINI, MANNINO, MARTUCCI, MASTELLA, MAZZOLA, MELELEO, MENSORIO, MOIOLI VIGANÒ, MORGANDO, NAPOLI, NICOTRA, NUCCI MAURO, PACIULLO, PALADINI, PAPPALARDO, PARLATO, PATRIA, PERANI, PINZA, POLIZIO, POTÌ, RANDAZZO, RAVAGLIOLI, LUIGI RINALDI, RICCIUTI, ROJCH, ALBERTO ROSSI, SANESE, SANTUZ, SANZA, SAPIENZA, SARETTA, SARTORIS, SAVIO, SILVESTRI, STORNELLO, TASSONE, TEALDI, THALER AUSSERHOFER, TISCAR, TORCHIO, WIDMANN, URSO, ZAMBON, ZAMPIERI, ZANFERRARI AMBROSO, ZARRO, ZOPPI

Modifica all'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di oneri deducibili per spese di istruzione

Presentata il 2 luglio 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — La vigente formulazione della norma che si intende modificare recita testualmente:

« g) le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali ».

La presente proposta costituisce la diretta conseguenza della discussione svoltasi alla Camera dei deputati nella seduta del 17 dicembre 1991 sull'emendamento n. 77.02 in sede di esame del disegno di legge di accompagnamento alla finanziaria 1992 (oggi legge 31 dicembre 1991, n. 413).

La nuova formulazione proposta tende ad eliminare una ingiustificata disparità di trattamento tra le famiglie che sostengono spese scolastiche presso istituti statali e le famiglie che sostengono analoghe spese presso altri istituti non gestiti dallo Stato.

La deducibilità fiscale delle spese sostenute a tale titolo dalle famiglie costituisce un contributo indiretto importante per realizzare un fondamentale principio di giustizia ed equità, che ci allinea con la condizione presente in Europa. Al riguardo va tenuto presente che in occasione della discussione parlamentare alla quale si è fatto cenno, è stato presentato ed approvato con il parere favorevole del Ministro delle finanze *pro-tempore* l'ordine del giorno n. 9/6104/17 con il quale la Camera dei deputati impegnava il Governo:

« a valutare nel quadro degli oneri deducibili e nel limite del massimale di

dieci milioni di lire la possibilità di determinare l'importo massimo ammesso in deduzione a fronte di spese sostenute secondo le seguenti percentuali:

a) *omissis* ...

b) *omissis* ...

c) un massimo del 35 per cento per la frequenza ai corsi di istruzione primaria e secondaria, di formazione professionale e di istruzione universitaria;

d) *omissis* ... ».

Il suddetto ordine del giorno n. 9/6104/17 è stato formalmente accettato dal Governo nel corso della stessa seduta.

Occorre, ora, dare un seguito legislativo agli impegni assunti in sede parlamentare, adottando comportamenti coerenti.

È per questa ragione che sottoponiamo all'approvazione del Parlamento la seguente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. La lettera *g*) del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituita dalla seguente:

« *g*) le spese per frequenza di corsi di istruzione materna, primaria e secondaria e di corsi di formazione professionale e di istruzione universitaria in misura non superiore al 35 per cento del limite massimo di deducibilità consentito ».